

## ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere

Obbligo di certificazione di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego

Riferimento normativo interno (articolo e comma<sup>1</sup>)

Art. 42, comma 1, lettera d) della Legge 9 agosto 2013, n. 98, che abroga le disposizioni concernenti l'obbligo dei certificati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del DPR 10 dicembre 1997, n. 483 ed all'art. 2, comma 1, lettera b) del DPR 27 marzo 2001, n. 220

Comunicazione o  
dichiarazione

Domanda

Documentazione da  
conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'area dirigenziale e non dirigenziale del SSN, la presentazione del certificato di idoneità fisica al lavoro non costituisce più requisito generale di ammissione.

Resta comunque in vigore l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego a cura della ASL o dell'Azienda ospedaliera prima dell'immissione all'impiego (di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 1 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483 ed all'art. 2, comma. 1, lettera b) punto 1 del DPR 27 marzo 2001, n. 220).

Resta, altresì, valida la dispensa della visita medica per il personale dipendente della pubblica amministrazione ed il personale dipendente degli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. n. 761/79 (di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 2 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483 ed all'art. 2, comma. 1, lettera b) punto 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220).

<sup>1</sup> Da inserire solo in caso di atti complessi